Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

# Il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura nelle leggi di bilancio

12 gennaio 2026

La **legge di bilancio** è il provvedimento legislativo che, ogni anno, come noto, introduce **disposizioni con effetti finanziari**, in particolare per il triennio successivo.

Tra le molteplici norme introdotte con tale strumento, alcune riguardano anche il settore agricolo e primario in generale.

## Legge di bilancio per il 2023

La legge di bilancio 2023 (L.n. 197/2022) reca disposizioni in **materia di agricoltura** (e di **pesca e acquacoltura**) che prevedono:

- il riconoscimento di un **credito d'imposta** a favore delle imprese esercenti **attività agricola, della pesca** e **agromeccanica** pari al **20 per cento della spesa** sostenuta per il credito imposta per acquisto **del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati** effettuato **nel primo trimestre solare dell'anno 2023**. Tale agevolazione è, altresì, **estesa** per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per **l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali** (**articolo 1, commi 45-50**);
- il prolungamento, all'anno **2023,** dell'esenzione **ai fini IRPEF** - già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 - dei **redditi dominicali e agrari** relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (**articolo 1, comma 80**);
- la previsione della facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto (comma 107), dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%.Sono, inoltre, estese alla **rideterminazione** dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione **e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023** le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste dalla normativa e successivamente più volte prorogate, stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al **16% (articolo 1, commi 107-109)**;
- **l'estensione** di **agevolazioni -** cioè le **imposte di registro** ed **ipotecaria** nella **misura fissa** e **l'imposta catastale** nella **misura dell'1 per cento -** previste per la **piccola proprietà contadina** anche agli atti di **trasferimento** a titolo oneroso di **terreni** e relative pertinenze, qualificati **agricoli** in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di **età inferiore a quaranta anni (articolo 1, comma 110);**
- estensione ai **trasferimenti** immobiliari di **fondi rustici** nei territori **montani l'esenzione** dall'**imposta catastale** e di **bollo** e l'assoggettamento all'**imposta ipotecaria** e di **registro in misura fissa** a favore dei **coltivatori diretti** e degli **imprenditori agricoli professionali**, nonché delle **cooperative agricole** che conducono direttamente i terreni (articolo 1, comma 111);
- **la proroga** al **31 dicembre 2023** del termine finale entro cui effettuare le **nuove iscrizioni** nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'**esonero** dal

versamento del **100 per cento** dell'accredito contributivo presso l'**assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti**, in favore dei **coltivatori diretti** e degli **imprenditori agricoli professionali,** con età **inferiore** a **quarant'anni (articolo 1, comma 300);**

- lo stanziamento di **20 milioni di euro** per l'anno **2023** a **sostegno dell'imprenditoria giovanile** e **femminile (articolo 1, comma 301);**
- un **incremento di 9,5 milioni di euro,** per il **2023,** della dotazione finanziaria del **Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità -** di cui all'articolo 1, comma 515, L. n. 234/2021 (articolo 1, comma 302);
- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un **Fondo** con una dotazione di **500.000 euro** per l'anno **2023**, al fine di realizzare interventi volti alla **tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare** e al supporto **dell'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale** (**articolo1, comma 303);**
- l'**erogazione, anche** per il **2023, dell'indennità giornaliera onnicomprensiva** prevista per i **lavoratori dipendenti** da imprese adibite alla **pesca marittima** nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di a**rresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.** A tal fine vengono stanziate risorse pari a **30 milion**i di euro per il medesimo anno 2023, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, rifinanziato dal comma 324. La suddetta indennità è pari a **trenta euro giornalieri** ed è riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, **compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca** (**articolo 1, comma 326**);
- in via sperimentale per il **biennio 2023-2024**, una disciplina speciale, che consente il ricorso alle **prestazioni occasionali** da parte delle **imprese agricole** per un massimo di **45 giornate lavorative** per ciascun lavoratore (articolo 1, commi 344-346);
- il rifinanziamento dello strumento agevolativo dei **contratti di sviluppo** per **160 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2027** e **240 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2028 al 2037** destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i **programmi** riguardanti **l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli** e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale **(articolo 1, comma 389)**;
- risorse pari a **80 milioni** di euro per il **2023** ad **ISMEA** per favorire la **capitalizzazione** delle **imprese agricole -** di cui all'articolo 17, comma 2, del D.Lgs.. n.102/2004 (**articolo 1, comma 394);**
- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del "**Fondo sovranità alimentare**", con una dotazione di **25 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2023**, **2024**, **2025** e **2026.** La **finalità** del Fondo consiste nel **rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale** mediante interventi aventi lo scopo di: t**utelare e valorizzare il cibo italiano di qualità**; ridurre i costi di produzione per le imprese agricole; **sostenere le filiere agricole;** gestire le crisi di mercato garantendo la **sicurezza delle scorte** e degli **approvvigionamenti alimentari (articolo 1, commi 424-425);**
- l'istituzione del **Fondo** a sostegno dell'attività di ricerca **per il contenimento "mal secco agrumi",** nello stato di previsione del MASAF, con una dotazione finanziaria pari a **3 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2023-2025 (articolo 1, commi 426).** In attuazione di tale disposizione sono stati emanati il **D.M. 5 maggio 2023 ,** pubblicato sulla GU del 28 luglio 2023 e il **D.M. 10 marzo 2025** pubblicato sulla GU dell'8 maggio 2025;
- l'istituzione, presso il MASAF, **del Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina** danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi sul territorio nazionale, e in particolare nella **regione Campania**, nonché per far fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, con una **dotazione pari a 2 milioni** di euro per l'anno **2023 (articolo 1, comma 427).** In attuazione della misura si veda il D.M. 29 novembre 2023**;**
- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del "**Fondo innovazione agricoltura**", con una dotazione di **75 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2023-2025.** La finalità del suddetto Fondo consiste nel favorire lo **sviluppo di progetti di innovazione** con lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo

di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche (**articolo 1, commi 428-431**). Di tale dotazione sono destinati alle imprese con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (delibere del Consiglio dei ministri 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023) **10 milioni** di euro per l'anno **2023**, di **30 milioni** di euro per l'anno **2024** e di **35 milioni** di euro per l'anno 2025 (articolo 12, comma 8, D.L. 61/2023). Con il D.M. 9 agosto 2023 sono definiti i criteri e le modalità di accesso agli interventi.

- il **rifinanziamento** del **Fondo recupero fauna selvatica -** istituito dall'art.1, comma 757, della legge n. 178 del 2020, per l'anno **2023,** per un importo pari a **1 milione** di euro (**articolo 1, comma 432**);
- l'istituzione presso il MASAF, del **Fondo** per il **sostegno** alle **imprese agricole** colpite da **flavescenza dorata della vite** con una dotazione finanziaria pari a **1,5 milioni** di euro per il **2023** e **2 milioni** di euro a **decorrere** dal **2024 (articolo 1, comma 433).** In attuazione di tale disposizione, **con D.M. del 6 giugno 2023,** sono stati definiti i **criteri di riparto** e **di gestione** del suddetto Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite da tale agente rinfestante;
- l'istituzione di un **Fondo,** con una dotazione pari a **1,5 milioni** di euro per il **2023** e **2 milioni** di euro a **decorrere dal 2024**, finalizzato all'**erogazione**, nelle **città metrropolitane,** ai soggetti in condizioni di **povertà assoluta,** di **pacchi alimentari** realizzati con **l'invenduto** della **distribuzione alimentare (articolo 1, commi 434-435);**
- la spesa di **2 milioni** di euro per l'anno **2023** quale **incremento** dell'indennità riconosciuta al **personale ICQRF** del MASAF; inoltre, a decorrere dal 2023 viene destinato **un milione di euro** l'anno (al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione) all'incremento dell'indennità di amministrazione del personale non dirigente del Ministero , in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente **(articolo 1, commi 436-437 );**
- **l'incremento** del **fondo risorse decentrate relativo al MASAF-** a decorre dall'anno 2023 - per un importo complessivo pari a **1.830.000 euro annui**, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, per incentivare e rafforzare le strutture del ministero. Inoltre, a decorrere dall'anno **2023**, è altresì incrementato di **250.000** euro annui il **fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale generale contrattualizzato (articolo 1 comma 438);**
- l'**incremento** della dotazione finanziaria del **Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura** di **8 milioni di euro** per l'anno **2023 (articolo 1, comma 439);**
- **l'incremento** del **Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura** - di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 154 del 2004 - di **4 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2023-2025 (articolo 1, comma 440);**
- **l'autorizzazione** di una **spesa di 4,7 milioni** di euro per gli anni **2023 e 2024** per il **funzionamento degli impianti ippici attivi (articolo 1, commi 441-442);**
- **l'istituzione** di un **Fondo per la raccolta di legname depositato nell'alveo dei fiumi** nello stato di previsione del MASAF con una dotazione pari a **500.000 euro** a **decorrere** dal **2023 (articolo 1, commi 443-445).** In attuazione della disposizione si veda il decreto 15 maggio 2024;
- la modifica della disciplina vigente in materia di **controllo** e il **contenimento** della **fauna selvatica** prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 In particolare, è stabilito che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al **controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia**, comprese le **aree protette** e le **aree urbane** anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.La finalità di detta attività mira alla tutela della biodiversità, per una migliore gestione del patrimonio zootecnico e della selezione biologica, per la tutela del suolo, del patrimonio storico-artistico, delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, della pubblica incolumità e sicurezza stradale, nonché per motivi sanitari. **Qualora** i predetti **metodi** si rivelino **inefficaci**, le Regioni e le Province autonome possono **autorizzare**, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), **piani (regionali o delle province autonome) di controllo numerico** mediante **abbattimento o cattura**. La norma stabilisce che tali attività di controllo e contenimento delle specie di fauna selvatica non costituiscono esercizio di attività venatoria.E' inoltre previsto che per i danni causati da ungulati il **Fondo** per il funzionamento del comitato faunistico è incrementato di 500.000 euro. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia adottato un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale. Tale Piano è stato approvato con decreto 13 giugno 2023 **(articolo 1, commi 447-449);**

- l'istituzione di un apposito **Fondo,** con una dotazione di **600 milioni di euro** per l'anno **2023**, destinato a **sostenere l'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro** (**articolo 1 commi 450-451,** rifinanziato di 600 milioni di euro per il 2024 dall'art. 1, comma 2, L.n. 213/2023**;**
- le assunzioni per il MASAF di un contingente di **300 unità di personale** da inquadrare nell'area dei "Funzionari" con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il predetto personale sarà impegnato nell'attività di **contrasto alle pratiche commerciali sleali** nell'ambito della **filiera agroalimentare** e di **controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari** e della reputazione del ***made in Italy*, svolte dall'ICQRF**. A tal fine è autorizzata la spesa di **10.152.000 euro per il 2023** e di **13.536.000 euro dal 2024** (**articolo 1, comma 452**);
- le misure di **razionalizzazione** degli **organismi** del MASAF e degli adempimenti a carico degli operatori agricoli **(articolo 1, commi 453-454);**
- la statuizione che l'**AGEA** continui a provvedere senza soluzione di continuità alle **erogazioni** delle risorse relative alle iniziative di **distribuzione delle derrate alimentari** nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili **anche a seguito della cessazione dello stato di emergenza da COVID-19**, fino alla data determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura (**articolo 1 comma 455**);
- il **rifinanziamento con 15 milioni** di euro per le **attività** del **MASAF** relative a **ricerca** e **sperimentazione** in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la **raccolta**, elaborazione e diffusione di **informazioni** e di **dati**, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilità può essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca (**articolo 1, comma 456**);
- **l'incremento** di **9 milioni** di euro per l'anno **2023,** di **12 milioni** di euro per l'anno **2024** e di **11,6 milioni** di euro per l'anno **2025 del Fondo** per **l'attuazione** degli **interventi del PNRR** di competenza del Ministero (**articolo 1, comma 457**);
- **la riduzione** del **70 per cento** dell'indennizzo per la maggior usura delle strade- di cui all'articolo 18, comma 5, lettera b); D.PR 495/1992- per la circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate, tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi mezzi (**articolo 1, comma 505);**
- il potenziamento del contingente di personale dell'**Arma dei carabinieri** per la **tutela agroalimentare,** incrementandolo di **120 unità (articolo 1, commi 666-667);**
- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del "**Fondo per il contrasto al consumo di suolo**" con uno stanziamento complessivo di **160 milioni di euro per gli anni 2023-2027**, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano (**articolo 1, commi 695-696**).

**L'attività della Commissione XIII (Agricoltura)**

In data 6 dicembre 2022, con riferimento all'all'A.C. 643-*bis,* la Commissione XIII (Agricoltura) ha approvato la proposta di relazione favorevole con condizioni e osservazioni predisposta dal relatore da inviare alla Commissione V (Bilancio). Per ulteriori approfondimenti si rinvia all' *iter* del provvedimento e, per i profili di interesse della Commissione Agricoltura riferito all'A.C. 643-*bis,* al **dossier** del Servizio Studi.

**Le spese del Ministero autorizzate per gli anni 2023-2025**

La legge di bilancio 2023-2025 (L. n. 197/2022) autorizza per il 2023 **spese finali**, in termini di **competenza**, pari a circa **2.556 milioni di euro** (spese correnti pari a circa 1.229 milioni di euro e spese in conto capitale pari a circa 1.326 milioni di euro). Le spese in conto capitale **assorbono il 51 per cento delle spese finali del Ministero** (rispetto al 64,5 per cento della legge di bilancio del 2022 e al 49,5 per centodella legge di bilancio 2021).

Rispetto alla legge di bilancio 2022, l'andamento della **spesa è crescente nell'anno 2023 (2.556 milioni di euro)** e, poi, **decrescente** nel biennio **2024-2025** (1.637 milioni di euro e 1.382 milioni di euro, inoltre, le spese finali del Ministero nell'anno 2023 (2.556 milioni di euro) risultano in **aumento** rispetto al bilancio **dello scorso anno** (1.921,9 milioni di euro), in termini assoluti, di **636,1** milioni di euro.

Rispetto al **bilancio statale** gli stanziamenti di spesa del Ministero si attestano, in termini di competenza in misura pari allo **0,3%** .

## Legge di bilancio per il 2024

Con riferimento al **settore agricolo** e della pesca la legge di bilancio (L.n.213/2023) :

- dispone il **rifinanziamento** di alcune misure volte al sostegno degli ***indigenti*** e degli **acquisti di beni di prima necessità** stabilendo l'**incremento di 600 milioni per il 2024** del **Fondo** destinato all'**acquisto di beni alimentari di prima necessità,** di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). La stessa disposizione dispone, inoltre, **l'incremento di 50 milioni per il 2024** del **Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 1, comma 2-6**);
- **prevede l'incremento di 2 milioni** di euro delle **risorse destinate agli *Uffici di diretta collaborazione*** del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (**MASAF**) **a decorrere** dal **2024** (**articolo 1, comma 36**);
- **incrementa di 2 milioni** di euro, a decorrere dal 2024, l'indennità del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (**ICQRF**) del *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare* e delle foreste (**MASAF**) (**articolo 1, comma 40**);
- **autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura** (*AGEA*), per l'anno 2024, **ad assumere** con contratto di lavoro a **tempo indeterminato 40 unità di personale non dirigenziale** (**articolo 1, comma 41**);
- stabilisce l'estensione delle disposizioni in materia di rivalutazione dei **valori di acquisto** delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e **dei *terreni edificabili e con destinazione agricola*** anche agli *asset* **posseduti alla data del 1° gennaio 2024** prevedendo, anche per tali operazioni, un'imposta sostitutiva con **aliquota al 16%** (articolo 1, commi 52-53);
- introduce una disposizione volta ad autorizzare l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (**ISMEA**) ad **erogare *prestiti* cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo**, per un importo massimo pari al 50 per cento dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e di **durata fino a 5 anni** (**articolo 1, commi 250-252**);
- dispone l'istituzione, nello stato di previsione del **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, del **Fondo per la gestione delle *emergenze* in agricoltura** generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore **agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca**. Al suddetto Fondo è attribuita una

dotazione finanziaria pari a **100 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2024, 2025 e 2026 (articolo 1, commi 443-445**);

- introduce modifiche al decreto legislativo n. 102 del 2004 in materia di **interventi a sostegno delle imprese agricole**. In particolare, sono ampliati gli **obiettivi** cui è finalizzato il ***Fondo nazionale di solidarietà*** (**lettera a**) e sono estesi sia l'**ambito oggettivo** degli interventi finanziabili dallo stesso Fondo agli **eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive** (**lettera b**), sia l'**ambito soggettivo** dei beneficiari **alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca** (**lettera c**) **(articolo 1, comma 446**);
- autorizza la spesa di **10 milioni** di euro per gli anni **2024-2026** per il finanziamento delle attività di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la ***ricerca e la sperimentazione in campo agricolo*** di cui all'articolo 4, legge n. 499/1999 (**articolo 1**, **comma 447**).

**L'attività della Commissione XIII (Agricoltura)**

In data 27 dicembre 2023, con riferimento all'all'A.C. 1627, la Commissione XIII (Agricoltura) ha espresso parere favorevole sulla proposta di relazione predisposta dal relatore da inviare alla Commissione V (Bilancio).

**Le spese del Ministero autorizzate per il 2024-2026**

La legge di bilancio 2024-2026 (L. n. 213/2023) autorizza per il 2024 **spese finali**, in termini di **competenza**, pari a circa **2.582,2** milioni di euro (spese correnti pari a circa 1.340,8 milioni di euro e spese in conto capitale pari a circa 1.241,4 milioni di euro). Le spese in **conto capitale** assorbono il **48 per cento** delle spese finali del Ministero (erano al 51 per cento nella legge di bilancio del 2023).

Rispetto alla legge di bilancio 2023, l'andamento della **spesa è crescente nell'anno 2024 (2.582,6 milioni di euro)** e, poi, **decrescente** nel biennio **2025-2026** (**1.614,1** milioni di euro e **1,253,6** milioni di euro), inoltre, le spese finali del Ministero nell'anno 2024 (2.582,2 milioni di euro) risultano in **aumento** rispetto al bilancio dello scorso anno di **25,7 milioni** di euro**.**

Rispetto al **bilancio statale** gli stanziamenti di spesa del Ministero si attestano, in termini di competenza, in misura pari allo **0,3%** .

Le spese del Ministero sono allocate su **3 missioni**, di cui la **principale** è "**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**" (stanziamento di competenza 2024 paria a **2.485 milioni** di euro)**.** Tale missione inoltre è ripartita in **3 programmi**: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (stanziamento pari a **1.427,4 milioni** di euro); Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (stanziamento pari a 69,6 **milioni** di euro); Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (stanziamento pari a circa **988 milioni** di euro).

L'altra Missione è quella relativa ai "**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" (**stanziamento di competenza per il 2024 paria a **44,1 milioni** di euro) suddivisa in **2 programmi - Indirizzo politico (**stanziamento pari a **14,9 milioni** di euro) e **Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza** (stanziamento pari a **29,1 milioni** di euro).

Infine, la Missione "**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**" (stanziamento di competenza per il 2024 paria a **53,2 milioni** di euro) rappresentata dal solo programma Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montali e forestali.

## Legge di bilancio per il 2025

La legge di bilancio per il 2025 ( l. n. 207/2024) reca disposizioni in **materia di agricoltura** (e di **pesca e acquacoltura** ) che prevedono:

- l'introduzione **a regime** della possibilità di avvalersi della **rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.** In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziate e non) **possedute dal 1° gennaio di ciascun anno**, a condizione che, **entro** il termine del **30 novembre** del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita **imposta sostitutiva che passa dal 16 per cento al 18 per cento.** Analogamente, **entro il 30 novembre** di ciascun anno, i contribuenti possano **optare**, mediante pagamento di un'**imposta sostitutiva** per la rivalutazione dei **terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio** dello stesso anno (art.1, **comma 30)**;
- l'applicazione, a **decorrere dal 2025,** di talune disposizioni in materia di **accisa ridotta sulla birra** previste per gli anni 2022 e 2023. In particolare, si prevede l'applicazione **a decorrere dal 2025** delle **procedure semplificate di accertamento sulla birra** prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione, ossia quelli **con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri** (c.d. microbirrifici), già previste per gli anni 2022 e 2023. Per tale birra, inoltre, si applica, a decorrere dal 2025, l'accisa **decurtata del 50 per cento** (anch'essa già prevista per gli anni 2022 e 2023).
  **Infine, a decorrere dal 2025 sono previste** le seguenti riduzioni delle **accise sulla birra** (anch'esse previste per gli anni 2022 e 2023):
  a) del **30 per cento** per i birrifici con produzione annua **superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri**;
  b) del **20 per cento** per i birrifici con produzione annua **superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri (**art. 1**, commi 72 e 73)**;
- l'**incremento** di 50 milioni con decorrenza dal 2025 della dotazione del **Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e** l'**incremento**, di cui all'art. 58 del D.L. n. 83/2012, istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), finalizzato all'erogazione ed il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, mediante organizzazioni caritatevoli. Inoltre, è previsto l'incremento di 500 milioni per il 2025 della dotazione del **Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità**, istituito nello stato di previsione del MASAF, dal comma 450, art. 1, L. n. 197/2022, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti che presentano un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante apposito sistema abilitante tramite uno strumento di pagamento denominato Carta "Dedicata a Te". Viene infine rifinanziata, per un ammontare di **2,3 milioni di euro per il 2025** a valere sulle risorse del medesimo Fondo per l'acquisto dei beni di prima necessità, l'autorizzazione di spesa per l'erogazione del corrispondente contributo di cui comma 451-*bis*, art. 1, della legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi **102-104);**
- **l'istituzione**, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un **Fondo destinato al contrasto della povertà alimentare a scuola**, con una dotazione di **0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026** e di **1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027**, destinato ai comuni individuati con il decreto, per l'erogazione di contributi a favore di nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico, non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del **servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria** (art. 1, commi **105-106**);
- lo stanziamento di **30 milioni** di euro per il 2025, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione per l'erogazione**,** per l'**indennità giornaliera** onnicomprensiva prevista per i **lavoratori**

**dipendenti** da imprese adibite alla **pesca** marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (**fermo pesca**). La suddetta indennità è pari ad un importo non superiore a 30 euro giornalieri e è riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (art. 1, **comma 188)**;

- la **determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale brucellosi e per il Commissario straordinario per la peste suina africana, pari a 30.000 annui euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026** (art.1, **commi 356 e 357**);
- lo stanziamento di **500.000 euro** per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027,a favore del Ministero della salute per lo svolgimento **di campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione** (art. 1, **comma 379)**;
- l'estensione della **facoltà di esonero** dall'**obbligo** di **garanzia** ai **trasferimenti nazionali** di **tabacchi lavorati**, di prodotti che contengono nicotina e prodotti di inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, nonché alle cauzioni da prestare sul prodotto in giacenza nei depositi (art. 1, **commi 434-435**);
- **il rifinanziamento** dell'autorizzazione di spesa relativa alla "**Nuova Sabatini**", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. **Il** rifinanziamento della "Nuova Sabatini" è di 400 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Possono beneficiare dell'agevolazione **le micro, piccole e medie imprese** operanti in tutti i settori, **inclusi agricoltura e** pesca, eccettuati il settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione. La "Nuova Sabatini" sostiene l'acquisto, o l'acquisizione in *leasing*, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI) di beni strumentali materiali - macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e *hardware* - o immateriali (*software* e tecnologie digitali) a uso produttivo (art. 1, **comma 461**);
- **misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane,** stabilendo che quota delle disponibilità del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici (cd. Fondo 394) può essere utilizzata – nel limite di 200 milioni di euro – per concedere **finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in America Centrale o meridionale** (art.1, **commi 463-470**);
- **lo stanziamento** di 708 milioni di euro (120 milioni per l'anno 2028, 160 milioni nel 2029 e 428 milioni nel 2030) per la realizzazione degli **interventi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI)** (art. 1, **comma 533**);
- disposizioni di completamento della disciplina del **credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno** per gli anni dal 2018 al 2022 e si **autorizza** il MASAF all'adempimento dei relativi **obblighi di registrazione** sul Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti per gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati. Inoltre, conclusi gli adempimenti di registrazione, qualora il credito di imposta sia stato **usufruito nei limiti e alle condizioni** previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, **si esclude l'adozione** di **ogni atto di recupero** (art. 1, **commi da 541-543**);
- **l'estensione del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica** per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura **anche all'anno 2025** nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per gli investimenti effettuati dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025 (art. 1, **commi da 544 a 546**);
- un **contributo di 3 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 al **CREA** al fine di proseguire nelle attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni mediante tecniche

di *editing* genomico, la spesa di **3 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del **Progetto *LEO (Livestock Environment Opendata).*** Inoltre, si ampliano gli obiettivi del **Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo "*Phoma tracheiphila*"**, includendo nelle relative finalità il supporto della ricerca per promuovere la competitività dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la meccatronica in agricoltura e la modellizzazione dei sistemi agroalimentari (art. 1, **commi 547-450**);

- lo stanziamento un contributo di **6 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2025**, **2026** e **2027** a favore del **CREA** per garantirne il funzionamento (art. 1, **comma 548)**;
- modifiche all'art. 18 della legge n. 157 del 1992 **in materia di esercizio dell'attività venatoria,** in particolare alla disciplina relativa al **calendario venatorio** e al **giudizio di impugnazione** (art. 1, **comma 551**);
- modifiche al **regime fiscale** dei compensi percepiti dagli **addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella** autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, riconducendo gli stessi tra i **redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente** (art. 1, **comma 552**);
- **l'estensione**, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 **agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche** e delle manifestazioni del cavallo da sella, organizzate dal MASAF e **per le quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive, dell'obbligo di iscrizione alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS** (art. 1, **comma 553**);
- l'**istituzione** presso il MASAF dell'**Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse alle quote latte** con lo scopo di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la risoluzione definitiva delle controversie in essere. Sono individuati, altresì, i componenti dell'Organismo, i compensi ad essi spettanti nonché le modalità e i termini della procedura di conciliazione (art. 1, **comma 554**);
- la concessione, per l'anno 2025, di un **contributo** a fondo perduto di **10 milioni di euro** in favore delle **imprese zootecniche** che abbiano subito danni in conseguenza dell'abbattimento di animali affetti dalla **malattia** denominata **"*lingua blu*"**.E' demandata ad un **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure di erogazione delle risorse di cui al Fondo sopra menzionato (art. 1, **commi 554-557**);
- un incremento pari a **15 milioni di euro** per l'anno 2025 **del Fondo di solidarietà nazionale per gli incentivi assicurativi,** di cui all'art. 15, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 102/2004 (art. 1, **comma 558)**;
- l'introduzione di disposizioni per garantire l'utilizzo ottimale delle risorse comunitarie per i **Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2022**, permettendo alle Regioni di ridurre il cofinanziamento nazionale e destinare le risorse risparmiate agli stessi programmi o a coprire spese residue. Eventuali fondi residui potranno essere riallocati nella PAC 2023-2027, previa approvazione europea (art. 1, **commi 559-562**);
- il rifinanziamento del **Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura** con 250.000 euro per il 2025 e con 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (art. 1, **comma 563**);
- **il rifinanziamento del Fondo per il recupero della fauna selvatica** nella misura di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (art. 1, **comma 564**);
- **l'accesso al credito** a favore delle **imprese sementiere** colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio del 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana (art. 1, **commi 647 e 648**);
- **la proroga** anche per l'anno 2025 del **termine di sospensione di alcuni pagamenti** nei c**omuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016** (Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche) e del termine di sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti, in caso di omessa informazione da parte delle banche e degli intermediari finanziari della facoltà di ottenere la

sospensione delle rate predette. Nello specifico, tale sospensione concerne i pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi. Analoga sospensione si applica, altresì, ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto **beni mobili strumentali** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale (art. 1, **commi 660-662**);

- la destinazione di una quota fino a un massimo di 144 milioni, per il 2025, del **Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche** a favore di un piano stralcio, relativo al p**otenziamento delle stesse infrastrutture idriche**; inoltre è previsto che la **Cassa per i servizi energetici e ambientali** possa finanziare nei limiti delle relative risorse disponibili anche **i**nvestimenti volti al potenziamento delle infrastrutture idriche; **il finanziamento del Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici** per 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027 (art. 1, **commi 706-708**);
- **l'istituzione,** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un **Fondo** con una dotazione di **3 milioni di euro nell'anno 2025 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026** finalizzato a promuovere **un'economia e una crescita blu sostenibili** (art. 1, **comma 725**);
- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo per il **contrasto dei fenomeni di 'reclutamento illegale' della manodopera straniera**, a cui possono accedere gli **enti del terzo settore**, iscritti nella prima sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività in favore degli immigrati, che svolgono attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri attraverso piattaforme *on line* accreditate presso Sviluppo Lavoro Italia Spa (art. 1, **commi 888-891**).

In data 6 novembre 2024, con riferimento all'A.C. 2112-bis, la Commissione XIII (Agricoltura) ha ha approvato una relazione con osservazioni predisposta dal relatore da inviare alla Commissione V (Bilancio).

**Le spese del Ministero autorizzate per il 2025-2027**

La legge di bilancio 2025-2027 (L. n. 207/2024) autorizza per il 2025 **spese finali**, in termini di **competenza**, pari a circa **2.042** milioni di euro (spese correnti pari a circa 1.311 milioni di euro e spese in conto capitale pari a circa 731 milioni di euro). Le spese in **conto capitale** assorbono circa il **64,2 per cento** delle spese finali del Ministero (erano al 48 per cento nella legge di bilancio del 2024).

Rispetto alla legge di bilancio 2024, l'andamento della **spesa è decrescente sia nell'anno 2025 (2.042 milioni di euro)** sia nel biennio **2026-2027** (**1.282** milioni di euro e **1.097** milioni di euro). Inoltre, le spese finali del Ministero nell'anno 2025 (2.582,2 milioni di euro) risultano in **diminuzione** rispetto al bilancio dello scorso anno di **540 milioni** di euro, pari a - 20,9%**.**

Rispetto al **bilancio statale** gli stanziamenti di spesa del Ministero si attestano, in termini di competenza, in misura pari allo **0,2%** .

Le spese del Ministero sono allocate su **3 missioni**, di cui la **principale** è "**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**" (spese per il 2025 nel bilancio integrato pari a **1.937,6 milioni** di euro)**.** Tale missione inoltre è ripartita in **3 programmi**: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (spese per il 2025 nel bilancio integrato pari a **1.009,5 milioni** di euro); Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (spese per il 2025 nel bilancio integrato pari a **80,3 milioni** di euro); Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (spese per il 2025 nel bilancio integrato pari a circa **847,8 milioni** di euro).

L'altra Missione è quella relativa ai "**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"** (spese per il 2025 nel bilancio integrato pari a **54,1 milioni** di euro) suddivisa in **2 programmi - Indirizzo politico (**con **24,7 milioni** di euro) e **Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza** (con **29,3 milioni** di euro).

Infine, la Missione "**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***"* (spese per il 2025 nel bilancio integrato pari a **51 milioni** di euro) rappresentata dal solo programma Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montali e forestali.

## Legge di bilancio per il 2026

La legge di bilancio per il 2026 (l. n. 199/2025) reca disposizioni in materia di agricoltura (e di pesca e acquacoltura) che prevedono:

• il **rifinanziamento**, con 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, della dotazione del F**ondo per l'acquisto dei beni di prima necessità** istituito dal comma 450, art. 1, della legge n. 197 del 2022 (legge di Bilancio 2023) nello stato di previsione del MASAF, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti che presentano un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante apposito sistema abilitante tramite uno strumento di pagamento denominato Carta "Dedicata a Te" (art. 1, **commi 5- 6**);

• l'**estensione** all'anno 2026 del **regime di agevolazione Irpef 2025 dei redditi dominicali e agrari** dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola che era già previsto, con alcune limitazioni, per gli anni 2024 e 2025 (art. 1, **comma 15**);

• un **aumento progressivo** negli anni 2026-2028 dell'importo minimo fisso delle a**ccise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato**. Inoltre, si rideterminano i coefficienti per il calcolo dell'accisa sui prodotti a tabacco riscaldato, nonché per l'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, con o senza nicotina. Si prevede poi, una nuova disciplina per le nicotine pouches, che include il divieto di vendita a distanza, obblighi di tracciabilità delle spedizioni, limiti di nicotina per involucro, avvertenze sanitarie e obblighi di sicurezza sulle chiusure a tutela dei bambini. Si aggiornano le aliquote di accisa su diverse categorie di tabacchi (sigarette, sigaretti, tabacco trinciato) (art. 1, **commi 119-124**);

• il **differimento dell'efficacia dell'imposta** sul consumo dei **manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate** al 1° gennaio 2027 (art. 1, **comma 125**);

• la **messa a regime** dal 2026 della **disciplina transitoria** relativa al **lavoro occasionale in agricoltura**, attualmente prevista sino al 2025 (art. 1, **comma 156**);

• una modifica normativa alla disciplina vigente in materia di **contratti di rete in agricoltura** prevedendo che i contraenti possono cedere la propria quota alle altre parti del contratto (art. 1, **comma 157**);

• l'adeguamento dei fondi destinati al **trattamento accessorio per il personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura** (AGEA), assunto in sostituzione delle cessazioni di dipendenti provenienti da Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN) (art. 1, **comma 282**);

• l'**incremento di 10 milioni di euro** della quota del **Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali** (art. 1, **comma 348**);

• l'ampliamento delle competenze del **Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della pesta suina africana** (PSA), attribuendogli il compito di definire i criteri di ripartizione delle somme destinate alle Regioni per gli interventi di contenimento del numero dei cinghiali (art. 1, **comma 419**);

• l'estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del **credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica** (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028 (art. 1, **commi 438-447**);

• l'introduzione di un contributo aggiuntivo sotto forma di **credito d'imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno**, riconoscendo per il 2026

un'integrazione pari al 14,6189% dell'importo già richiesto a condizione che l'impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 (art. 1, **commi 448-452**);

• il riconoscimento di un **credito d'imposta alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura** per investimenti in **beni strumentali** (art. 1, **commi 454-459**);

• il riconoscimento di un **credito d'imposta per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura operanti nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica)** (art. 1, **commi 460-466**);

• il rifinanziamento con 200 milioni di euro per l'anno 2026 e con 450 milioni di euro per l'anno 2027 l'autorizzazione di spesa relativa alla **"Nuova Sabatini"**, misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, tramite contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature. (art. 1, **comma 468**);

• la **proroga** al 31 dicembre 2026, per le **imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012**, della possibilità di utilizzare i **finanziamenti agevolat**i, stanziati a favore delle medesime imprese (art. 1, **comma 569**);

• la previsione di nuove disposizioni in tema di amministrazione dei **beni civici frazionali**, prevedendo che la costituzione degli enti esponenziali da parte delle popolazioni interessate, ove non già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenga nel rispetto della procedura di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278, che disciplina la costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali (art. 1, **comma 688**);

• la **riduzione delle dotazioni di parte corrente**, di competenza e di cassa, relative alle **missioni e ai programmi di spesa dei Ministeri** per gli anni 2026, 2027 e a decorrere dall'anno 2028. Per quanto riguarda il **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** è previsto per il 2026 una **riduzione di 7,8 milioni di euro, 8,6 milioni per il 2027 e 8,4 per il 2028** (art. 1, **commi 715-716**);

• l'estensione all'anno 2026 l'autorizzazione alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, a valere sulle risorse della c.d. gestione separata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2025, a favore di imprese stabilmente operative nel Continente africano per la realizzazione di interventi in specifici settori e in coerenza con le finalità del **Piano Mattei** (art. 1, **commi 768-769**);

• l'introduzione di nuove disposizioni in materia di regolamentazione delle **aziende faunistico-venatorie** consentendo alle regioni di autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie costituite in forma di **impresa**, anziché, come previsto dalla legislazione vigente, come soggetti giuridici privi di finalità di lucro. (art. 1, **comma 788**);

• la proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 del termine entro il quale continua ad adottarsi la disciplina transitoria per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di **organismi prodotti con tecniche di editing genomico** mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi presso siti sperimentali autorizzati. Si prevede altresì che l'ubicazione e la dimensione dei suddetti siti costituiscano informazioni riservate. È incrementato di 1 milione di euro per il 2026 il finanziamento al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per svolgere tali attività di ricerca (art. 1, **commi 799-800**);

• la riduzione dell'**accisa sulla birra** per gli anni 2026-2027 a 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato (art. 1, **comma 859**);

• l'istituzione di un "**Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie**", con una dotazione pari a 500.00 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027 (art. 1, **commi 875-876**);

• l'incremento della dotazione finanziaria per gli interventi a sostegno della creazione e del consolidamento dei **distretti del cibo**, pari a 1,4 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028. (comma 877)

• l'introduzione della regione di raccolta tra gli elementi che il documento emesso dal soggetto acquirente di **prodotti selvatici non legnosi** e di **piante officinali** deve necessariamente contenere, nelle ipotesi nelle quali non trovi applicazione la ritenuta a titolo d'imposta prevista dalla legislazione vigente (art. 1, **comma 932**);

• la previsione di misure per un efficiente funzionamento dell'**Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** di cui al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69. Più specificamente, la norma introduce la possibilità da parte del produttore di richiedere, in sede di istanza o di istruttoria, l'inserimento nella proposta

transattiva delle sole imputazioni esigibili, come presenti nel Registro Nazionale Debiti, istituito dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 10 febbraio 2009, n.33. La disposizione in commento, inoltre, fa salva, in ogni caso, la possibilità da parte dell'istante di inserire anche le imputazioni non esigibili, previa ricezione di ricalcolo dall'Organismo. Prevede, altresì, la facoltà di richiedere la rateizzazione della somma dovuta per una durata non superiore a dieci anni, con l'applicazione degli interessi legali. Consente, inoltre, al debitore di procedere, nei 120 giorni dal ricevimento del verbale sottoscritto da parte dell'Organismo, con il pagamento della sola prima rata del piano sottoscritto, al posto dell'intera somma dovuta, completando la previsione del comma precedente, aumentando la misura della riduzione massima, che passa da 10 punti percentuali a 15 punti percentuali, apportabile alla proposta transattiva aggiornata in caso di presentazione di elementi ulteriori di valutazione da parte dell'istante (art. 1, **comma 947**);

• il rafforzamento della struttura del **Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu**. È, infatti, ridefinito l'organico della struttura, che viene trasferita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Inoltre si prevede che il Commissario straordinario utilizzi gli uffici del MASAF per la contabilità e la rendicontazione delle spese, e le strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera per l'esercizio di tutte le funzioni attuative del Piano di intervento (art. 1, **commi 960-961**).